

**REPUBBLICA ITALIANA**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE  
SEDI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**(CIG: .....)**

**TRA**

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, C.F. 97018720587 in seguito denominata **“Dipartimento, Amministrazione o stazione appaltante”**, rappresentata dal dott. ...., giusta delega di cui al decreto del ..... n. .... di rep., per la carica domiciliato in Roma – c.a.p. 00193, via Ulpiano n. 11.

**E**

.....con sede legale in ....., di seguito denominata **“Impresa, Contraente o appaltatore”**, in persona del legale ....., nata a ....., in qualità di ....., titolare di licenza, giusta autorizzazione prefettizia prot. n. .... e s.m.i., , iscritta alla C.C.I.A.A. di ..... Numero REA: ..... - cod. fisc./part. IVA n. ....

**PREMESSO CHE**

- Con Determina del .....2024 n. .... di rep. è stata indetta una procedura ristretta tramite sistema dinamico di acquisizione SDAPA ai sensi degli artt. 32 e 72 del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

- vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto legislativo, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi Dipartimentali site in Roma (Via Ulpiano n. 11, Via Vitorchiano n. 4, Via della Magliana n. 331);
- con il decreto medesimo è stato nominato il Ten Col. Eugenio Antonio Maida, quale Responsabile Unico del Progetto e sono stati nominati Direttori dell'esecuzione del contratto rispettivamente i sigg. Sovr.te Capo della P. di S. .... per la sede di via Ulpiano, Ass.te Capo Coord. della P. di S. .... per la sede di via della Magliana, l'Ass.te Capo della P. di S. .... per la sede di via Vitorchiano;
  - con lettera prot. n. .... del ..... è stato dato avvio alla procedura (di seguito, per brevità, anche solo "**Procedura**" o "**Gara**") tramite invito a presentare offerta a tutti .....
  - con decreto del ..... n. .... di rep. è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione delle offerte pervenute per la predetta procedura di gara;
  - la nota del ..... prot. n. .... il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso la graduatoria della Commissione giudicatrice *da qua*, che nell'ambito delle proprie attività, ha individuato quale miglior offerente l'Impresa ..... in quanto portatore di offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua con punteggio finale pari a ..... e ribasso del .....%;
  - con decreto del ..... n. .... di rep., il servizio ..... di cui alla gara CIG..... è stato aggiudicato a .....
  - sono state espletate con esito positivo le verifiche dei requisiti del

contraente;

- il contraente, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 ha presentato la polizza fidejussoria n. ....emessa da .....in data .....per un importo garantito di euro .....a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

### **Tutto ciò premesso**

le Parti come sopra rappresentate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1**

#### **Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni**

Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi i documenti di Gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
- b) l'Allegato "B" (Offerta Economica);
- c) l'Allegato "C" (Offerta Tecnica/Relazione tecnica);
- d) l'Allegato "D" (Piano di riassorbimento);
- e) l'Allegato "E" (Patto di Integrità);
- f) l'Allegato "F" (DUVRI).

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di

amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, R.D. n. 2440/1923, regolamento n. 827/1924 e successive integrazioni e modifiche;

b) dal Decreto Legislativo Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, - “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche “Codice”;

c) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Dipartimento ed il Contraente;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto, laddove applicabili;

e) dalla documentazione di gara dell’Appalto specifico e dalla documentazioni di gara istitutiva dello SDAPA

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, predisposti dal Dipartimento, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Contraente ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Contraente ed accettate dal Dipartimento.

## **ART. 2**

### **Oggetto**

Con la stipula del presente Contratto il Contraente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Dipartimento ad eseguire il servizio di vigilanza armata da espletare presso le tre sedi del Dipartimento della Protezione Civile di via Ulpiano 11, via Vitorchiano, 4 e via della Magliana n. 332, alle condizioni e

termini di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico, al Capitolato d'Oneri dell'Appalto Specifico e all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di appalto specifico.

### **ART 3**

#### **Modifica del contratto in corso di esecuzione**

Il Dipartimento si riserva il diritto di esercitare le seguenti opzioni:

- **Opzione di proroga del contratto ex art. 120 comma, lett. a) del**

**Codice:** L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto e relativi allegati. L'importo stimato di tale opzione è pari a € ....., al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

- **Opzione di proroga tecnica ex art. 120, comma 11 del Codice:**

L'Amministrazione si riserva di prorogare il presente contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente al verificarsi delle condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

- **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**

**ex art. 120, comma 9 del Codice:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente

previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione quando in seguito a rivalutazione dei rischi sottesi all'attivazione del servizio oggetto dell'appalto, o per migliorarne l'efficacia, il Dipartimento reputi necessario aumentare, stabilmente o in connessione a specifici eventi presso le sedi oggetto dell'appalto, il numero delle GPG fino ad un massimo di n. 4 unità.

- **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice:** la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nel caso di riscontrata carenza sopravvenuta dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

Qualunque modifica al presente contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto

### **ART. 3**

#### **Corrispettivi e importo presunto**

L'Impresa si impegna ad effettuare per le tre sedi del Dipartimento della protezione civile e per tutta la durata del presente contratto, il servizio di vigilanza armata (feriale, festivo, diurno e notturno) al corrispettivo per ora/uomo (unico ed onnicomprensivo di tutto) di € ....., oltre IVA in ragione dello sconto offerto in sede di gara pari ad .....%

L'ammontare presunto dell'appalto, di durata annuale, ai soli fini di registrazione del relativo impegno è pari a € ....., (.....)

oltre I.V.A.

La remunerazione dell'Impresa sarà commisurata ai volumi del servizio effettivamente prestato, a seguito del controllo della prestazione da parte del Responsabile unico del Progetto e dei Direttori dell'esecuzione del contratto, sulla base del su indicato corrispettivo unitario.

È previsto altresì un Plafond da utilizzare a consumo per l'eventuale acquisto di ulteriori ore di servizio, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, per complessivi € 45.000,00 oltre IVA.

#### **ART. 4**

##### **Revisione del prezzo e conservazione dell'equilibrio contrattuale**

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo si procederà alla revisione del prezzo nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, conformemente a quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore anche a valere sulle economie da ribasso d'asta.

#### **ART. 5**

##### **Oneri di servizio**

Ogni onere relativo al servizio da espletare, come disciplinato dall'articolo 2,

è esclusivamente a carico dell'Impresa.

## **ART. 6**

### **Durata dell'appalto e decorrenza**

Come stabilito negli atti di gara, il presente contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrente dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio redatto dal Responsabile Unico del Progetto in contraddittorio con la Impresa.

Il predetto verbale sarà sottoscritto dopo l'approvazione da parte degli Organi di Controllo del contratto stesso, fatta salva la facoltà di ricorrere alla anticipata esecuzione, sotto le riserve di legge.

1. In caso di cambio immobile di una o più delle sedi del Dipartimento, l'Impresa si obbliga a fornire il servizio secondo le esigenze della nuova sede, alle condizioni economiche del presente contratto.

## **ART. 7**

### **Responsabilità**

L'Impresa resta responsabile verso il Dipartimento dell'esatta e puntuale esecuzione dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

L'Impresa stessa è obbligata a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc.

L'Impresa, ha inoltre ad esclusivo suo carico, l'onere di risarcire al Dipartimento, al personale GPG in servizio ed a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo e riconducibili alla responsabilità della stessa Impresa.



L'Impresa assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante dall'espletamento del servizio, esonerando il Dipartimento da qualsiasi responsabilità e si obbliga a manlevarlo da ogni azione o pretesa, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di esso. Il Dipartimento rimane estraneo, sempre, ad ogni vertenza che può sorgere tra l'Impresa ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato, salvo l'intervento sostitutivo nei casi previsti dalla legge.

## **ART. 8**

### **Controllo del servizio e penalità**

Il Dipartimento si riserva la facoltà di esercitare, tramite il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'esecuzione del contratto e rispettivi collaboratori, nonché altro personale del Dipartimento all'uopo individuato e comunicato all'Impresa, il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio stesso.

Le prestazioni del servizio non potranno, per nessuna ragione, essere sospese od abbandonate, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

In caso di inosservanza a quanto stabilito nel presente contratto, il Responsabile Unico del Progetto potrà effettuare una specifica contestazione scritta, richiedendo che siano presentate giustificazioni entro 5 giorni dalla ricezione della nota medesima.

Qualora l'Impresa non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste non siano ritenute sufficienti, il Responsabile Unico del Procedimento, fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico dell'appalto specifico, potrà applicare ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023, le penali

riportate di seguito:

- a) Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- b) Ritardo nella presentazione del Programma Operativo dei Servizi (POS): 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- c) Ritardo nella messa a disposizione del Sistema Informativo: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- d) Mancato rispetto delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti all'espletamento dei servizi: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- e) Sostituzione del personale addetto ai servizi senza previa autorizzazione dell'Amministrazione: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- f) Mancata formazione degli addetti al primo soccorso **e al servizio antincendio entro 45 giorni dall'avvio del contratto**: 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

#### **ART. 9**

##### **Assicurazioni e contratto di lavoro**

L'Impresa è tenuta a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza e malattia, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e sicurezza, sollevando il Dipartimento da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, infortuni e danni a terzi.

Conformemente a quanto previsto in sede di offerta l'Impresa è tenuta a garantire al proprio personale e ai dipendenti dei subappaltatori le tutele

normative ed economiche previste dal CCNL .....

Il Dipartimento si riserva il diritto di chiedere, nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria per legge. L'Impresa si impegna, se richiesto dal Dipartimento, ad effettuare, periodicamente, la rotazione di tutte le unità che hanno operato presso le singole strutture oggetto di gara.

#### **ART. 10**

##### **Cessione del contratto e di credito**

È fatto divieto assoluto all'Impresa di cedere il Contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui sopra il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.

L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023 s.m.i.. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### **ART. 11**

##### **Subappalto**

In ragione di quanto espresso dal contraente in sede di offerta, in base all'art.

119, comma 4, lett. c) del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione del Dipartimento, per le seguenti parti del servizio:

.....  
.....  
L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Stante la natura delle sedi oggetto del servizio di vigilanza armata e la connessa presenza di Autorità politiche, al fine di rafforzare il controllo sul servizio medesimo le prestazioni eventualmente subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le previsioni di cui all'art. 119 del Codice.

## **ART. 12**

### **Pagamenti**

Il pagamento delle somme dovute al Contraente in dipendenza delle

prestazioni di cui al presente contratto verrà corrisposto in euro, previa istruttoria da parte della Stazione appaltante sulla base delle ore effettive di svolgimento del servizio.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587”.

Le fatture elettroniche dovranno contenere obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio “4PVQS4.”, per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima. Ai sensi delle Regole tecniche di cui all’Allegato B al D.M. n. 55/2013 e delle relative specifiche tecniche del Sistema di Interscambio (di seguito “SDI”), le fatture prive del Codice Univoco Ufficio vengono rifiutate.

Oltre al Codice Univoco Ufficio, le fatture dovranno recare il codice CIG e l’indicazione della disciplina dell’IVA. In mancanza di tali indicazioni saranno rifiutate.

Al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo-contabile, dovrà essere indicato nelle fatture elettroniche anche il “Codice Conto Economico” che sarà successivamente comunicato, da inserire nell’elemento “Dati Beni Servizi - Dettaglio Linee-Riferimento Amministrazione” del tracciato della fattura elettronica.

I corrispettivi dovranno essere oggetto di fatturazione elettronica bimestrale posticipata.

Al termine delle attività bimestrali l'Impresa trasmette al Dipartimento il prospetto del servizio erogato con indicazione delle ore di servizio svolte.

L'Amministrazione, verificata la regolare esecuzione del servizio, emette il certificato di pagamento recante il nulla osta all'emissione delle fatture per l'importo indicato.

Il contraente emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento e provvede alla relativa trasmissione tramite SDI.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento. Tale termine tiene conto dei tempi necessari all'espletamento del controllo di legittimità amministrativo-contabile da parte degli Organi di controllo del Dipartimento.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Dipartimento opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità finale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, il Dipartimento procede al pagamento diretto ai subappaltatori, salva tempestiva ed espressa rinuncia comunicata a mezzo pec dai subappaltatori al Dipartimento. In caso di pagamento diretto si applica ai subappaltatori quanto previsto dal presente Contratto in relazione alle modalità di fatturazione e di pagamento, nonché in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, il Dipartimento, in ottemperanza all'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le

modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui si abbia evidenza che di un inadempimento a carico del beneficiario il Dipartimento procederà ai sensi dell'art. 3 del decreto di cui sopra.

### **ART. 13**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Dipartimento, sui seguenti conti correnti come di seguito specificato:

- Banca: .....

Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

I pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso come sopra comunicato avranno effetto liberatorio.

Il Contraente e i subappaltatori, qualora abbiano diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderanno immediatamente note al Dipartimento le variazioni che si verificassero circa il conto corrente dedicato e le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche

laddove le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potranno sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati secondo quanto previsto nel presente contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti



l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la suddetta clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni sui sub-contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge, restando inteso che il Dipartimento, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

#### **ART. 14**

##### **Garanzia definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'Impresa ha prestato in favore del Dipartimento garanzia definitiva ex art 117 del d.lgs. n. 36/2023,

rilasciata in data ..... dalla ..... avente n. .... di  
importo pari ad Euro ....., (.....) *(Eventuale: in ragione  
delle riduzioni di cui al combinato disposto degli artt. 117, comma 3 e 106,  
comma 8, del d.lgs. n. 36/2023. Eventuale: in ragione degli aumenti di cui  
all'art.117 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023).*

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore;
- b) il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il

risarcimento del danno.

#### **ART. 15**

##### **Clausola Sociale**

Il contraente in applicazione delle clausole di cui all'art. 11 A e B del Capitolato d'Oneri dell'Appalto specifico rispetta il piano di assorbimento presentato in sede di gara e parte integrante dle presente contratto, ai fini della tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato dallo operatore uscente, nonché per garantire la pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

#### **ART. 16**

##### **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)**

I rischi da interferenza sono documentati e quantificati nel DUVRI che forma parte integrante del presente Contratto. Gli oneri per la rimozione dei rischi da interferenze, sono quantificati in € 728,40, oltre IVA.

#### **ART. 17**

##### **Recesso e Risoluzione**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023, il Dipartimento potrà risolvere il presente contratto, senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto,

in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) in caso di sopraggiunti motivi di pubblico interesse, ivi compreso il sopravvenuto espletamento del servizio da parte di amministrazioni dello Stato, di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l'appalto con semplice comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Il Dipartimento risolve il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

c) sia stata revocata la licenza prefettizia dell'aggiudicatario.

Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, nonché in caso di inadempimento degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica. Il Direttore dell'esecuzione laddove accerti un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10

dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Fuori dei casi di cui al precedente capoverso, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente anche tramite pec, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione o abbandono del servizio da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto e allo scopo del medesimo;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali, ad esempio, il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, revoca della licenza;
- violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e mancato utilizzo del conto corrente dedicato all'appalto di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di risoluzione del presente contratto, il Contraente si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Contraente è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove l'Amministrazione medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

L'Amministrazione, in caso di risoluzione o recesso e comunque nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime

condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 124 del Codice.

#### **ART. 18**

##### **Controversie ed elezione di domicilio**

Il Foro di Roma è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie insorte in dipendenza del contratto. È vietato il ricorso alla procedura arbitrale

L'Impresa elegge il proprio domicilio legale nel Comune di

.....  
.....  
Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

#### **ART. 19**

##### **Approvazione del contratto**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 8 del Codice il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

#### **ART. 20**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali della

gara.

Agli effetti fiscali il presente contratto ha valore di € .....  
(.....), IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo nella misura determinata in base alla tabella A dell'Allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 21**

##### **Clausola di sottoscrizione**

Il presente contratto, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 241/1990, viene sottoscritto dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata nella forma di scrittura privata non autenticata.

#### **ART. 22**

##### **Trattamento dati personali**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con sede legale in Via Ulpiano 11, 00193 Roma, protezionecivile@pec.governo.it.

Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali l'avv.



Eugenio Cipolla con recapito in Via Ulpiano 11, 00193 Roma. Per eventuali comunicazioni al responsabile è possibile utilizzare i seguenti contatti:

e-mail PEC: [protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it);

e-mail: [responsabileprotezionedatidpc@protezionecivile.it](mailto:responsabileprotezionedatidpc@protezionecivile.it).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nel Capitolato d'Oneri dell'Appalto specifico.

### **ART. 23**

#### **Clausole vessatorie**

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli: Art. 7 Responsabilità; Art. 9 Assicurazioni e contratto di lavoro; Art. 17 Recesso e risoluzione.

Per il Dipartimento

Per il Contraente